

## Lecito trasferimento del minore - Croazia

### INDICE

- 1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?
- 2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?
- 3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?
- 4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.



#### 1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Per quanto riguarda le circostanze in funzione delle quali un genitore può legittimamente trasferire il figlio in un altro stato senza consenso dell'altro genitore, occorre distinguere i casi seguenti:

a) se il genitore vive con il figlio e intende trasferirlo legittimamente in un altro Stato, e

b) se il genitore non vive con il figlio, ma tra i due esistono relazioni personali e intende trasferirlo legittimamente in un altro stato.

a) Il genitore che vive con un figlio può, successivamente al divorzio e nell'ambito delle cure genitoriali quotidiane figlio, trasferirlo legittimamente in un altro stato (ad esempio, per una gita giornaliera), purché ciò non pregiudichi il diritto dell'altro genitore di istituire una relazione personale con il figlio, come disposto negli articoli 95 e 119 della legge sulla famiglia (*Obiteljski zakon*) (*Narodne Novine* (NN; Gazzetta ufficiale della Repubblica croata), n. 103/15, in prosieguo: legge sulla famiglia del 2015). In effetti, indipendentemente dal fatto che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in modo congiunto o in via esclusiva, ciascuno ha il diritto di prendere soltanto decisioni quotidiane relative al minore durante la durata del soggiorno che quest'ultimo sta trascorrendo presso il genitore (articolo 110 della legge sulla famiglia del 2015). Se in seguito a divorzio i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale (articolo 104 della legge sulla famiglia del 2015) le decisioni importanti relative al minore devono essere prese di comune accordo (articolo 108 della legge sulla famiglia del 2015). Tenuto conto del fatto che uno spostamento temporaneo in un altro stato (ad esempio per una gita giornaliera) non intende modificare la residenza permanente o temporanea del figlio e non è compreso quindi nei diritti personali essenziali del minore, elencati in modo esaustivo all'articolo 100 della legge sulla famiglia del 2015, occorre applicare di conseguenza le disposizioni dell'articolo 99, comma 2, della legge sulla famiglia del 2015. Lo stesso dicasi nel caso in cui il genitore convivente con il figlio successivamente a un divorzio eserciti la responsabilità genitoriale in modo parzialmente esclusivo (articolo 105 della legge sulla famiglia del 2015). Tuttavia, se il genitore che vive con il figlio dopo un divorzio esercita l'autorità parentale in maniera completamente esclusiva sulla base di una decisione giudiziaria, non occorre il consenso dell'altro genitore per un trasferimento temporaneo all'estero con il minore (articolo 105, comma 5 della legge sulla famiglia del 2015).

b) Se il genitore che non vive con il figlio dopo un divorzio, ma che ha relazioni personali con quest'ultimo, intende trasferirlo legittimamente in un altro stato, può farlo a condizione che si tratti di uno spostamento temporaneo in un altro stato (ad esempio per un'escursione giornaliera) durante il periodo in cui esercita il suo diritto di coltivare relazioni personali con il minore (articolo 121 della legge sulla famiglia del 2015) e a condizione che questo diritto non sia stato vietato o limitato da una decisione

giudiziaria (articoli da 123 a 126 della legge sulla famiglia del 2015). In effetti, indipendentemente dal fatto che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale o in via esclusiva, ciascuno ha il diritto di prendere soltanto decisioni quotidiane relative al figlio durante il periodo di tempo che trascorre con lui (articolo 110 della legge sulla famiglia del 2015). Se in seguito a un divorzio i parenti esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale (articolo 104 della legge sulla famiglia del 2015), le decisioni importanti relative al figlio devono essere adottate di comune accordo (articolo 108 della legge sulla famiglia del 2015). Tenuto conto del fatto che un trasferimento temporaneo in un altro stato membro nel periodo in cui si esercita il diritto di avere relazioni personali con il figlio (ad esempio, per un'escursione giornaliera) non modifica la residenza permanente o temporanea del figlio e non è rilevante quindi ai fini dei diritti personali essenziali del figlio, elencati esaustivamente all'articolo 100 della legge sulla famiglia del 2015, occorre applicare in tal senso le disposizioni dell'articolo 99, comma 2, della legge sulla famiglia del 2015. Lo stesso dicasi nel caso in cui il genitore convivente con il figlio successivamente a un divorzio, eserciti la responsabilità genitoriale in modo parzialmente esclusivo (articolo 105 della legge sulla famiglia del 2015), poiché il genitore che ha relazioni personali dirette con il figlio dispone della libertà del diritto di rappresentarlo nelle attività quotidiane durante il tempo che il figlio trascorre in sua compagnia (conformemente agli articoli 110 e 112 e in combinato disposto con l'articolo 105, comma 1, della legge sulla famiglia del 2015).

In queste situazioni deve essere sottolineata l'importanza delle disposizioni dell'articolo 111 della legge sulla famiglia del 2015. Infatti, indipendentemente dal fatto che esercitino la responsabilità genitoriale in modo congiunto o esclusivo, i due genitori devono scambiarsi informazioni relative al figlio, comprese le informazioni relative a un eventuale trasferimento all'estero con il figlio. Oltre a essere un obbligo giuridico dei genitori, oltrepassare una frontiera di Stato comporta l'obbligo di recare con sé documenti personali e altri tipi di documenti, sia propri che del figlio.

Nel caso in cui uno dei genitori ritenga che l'altro genitore potrebbe abusare di un simile spostamento temporaneo all'estero con il minore, può chiedere al giudice, nell'ambito di una procedura extragiudiziaria, di ordinare una delle misure di cui all'articolo 418 della legge sulla famiglia del 2015, le quali intendono a garantire l'esecuzione della decisione relativa al mantenimento di relazioni personali tra il minore e il suddetto genitore o una delle misure di cui all'articolo 419 della legge sulla famiglia del 2015 che garantiscono il ritorno del minore.

La soluzione più auspicabile vedrebbe i genitori giungere a un accordo amichevole su queste questioni e su altre simili, accordo che essi potrebbero successivamente integrare nelle modalità di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale (articolo 106, comma 3 della legge sulla famiglia del 2015).

## **2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?**

Qualsiasi spostamento (permanente) del minore in un altro stato, che avrebbe il fine di cambiare la residenza permanente o temporanea del figlio, richiede il consenso dei due genitori. Quando i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale o nei casi in cui uno dei due eserciti la responsabilità genitoriale in maniera parzialmente esclusiva, il genitore che desidera condurre il figlio in un altro stato al fine di cambiare la residenza permanente o temporanea del figlio deve ottenere il consenso scritto dell'altro genitore (articolo 100 e 108 della legge sulla famiglia del 2015). Tuttavia, nel caso in cui uno dei genitori eserciti la responsabilità genitoriale in modo esclusivo, esiste la possibilità che il suddetto genitore non abbia bisogno del consenso dell'altro per trasferire il figlio in un altro stato al fine di un cambiamento di residenza permanente o temporanea del figlio (articolo 105, comma della legge sulla famiglia del 2015).

## **3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?**

Se il genitore che intende portare il figlio in un altro Stato per cambiare la residenza permanente o temporanea del figlio non può ottenere il consenso scritto dell'altro genitore, il giudice deciderà, nell'ambito di una procedura extragiudiziaria, quale dei due genitori rappresenta meglio gli interessi del figlio in un caso come questo (articoli 100, comma 5 e 478, comma 1 della legge sulla famiglia del 2015). Prima di avviare questo tipo di procedura occorre iniziare una procedura extragiudiziaria consistente in una consulenza familiare obbligatoria con la partecipazione di un gruppo di specialisti del centro di assistenza sociale per cercare di aiutare i genitori e il figlio a giungere a una decisione di comune accordo sulla questione (articolo 481 della legge sulla famiglia del 2015 - procedura extragiudiziaria di consultazione familiare obbligatoria come condizione procedurale preventiva all'avvio della procedura di cui all'articolo 100/5 della legge sulla famiglia del 2015). Se i genitori non giungono a un accordo nell'ambito della procedura extragiudiziaria di consultazione familiare obbligatoria, la questione sarà decisa dal giudice nell'ambito di una procedura extragiudiziaria, tenendo particolarmente conto dell'età e dell'opinione del minore, del suo diritto a mantenere relazioni personali con l'altro genitore, del desiderio e della volontà dei genitori di cooperare nel quadro dell'esercizio della responsabilità genitoriale, della situazione personale di genitori, della distanza tra i luoghi di residenza permanente o temporanea dei genitori e il luogo dove si trova il figlio, nonché dei mezzi di trasporto che collegano questi due luoghi, e del diritto di libera circolazione dei genitori (articolo 484 della legge sulla famiglia del 2015).

Tuttavia, occorre sottolineare che quando uno dei genitori esercita la responsabilità genitoriale in modo esclusivo, quest'ultimo non ha bisogno del consenso dell'altro genitore per condurre il minore in un altro stato al fine di un cambiamento di residenza permanente o temporanea del figlio, in quanto l'opposizione dell'altro genitore in questo caso non avrebbe alcun effetto legale (articolo 105/5 della legge sulla famiglia del 2015).

**4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.**

Come indicato nelle risposte alle questioni da 1 a 3, la legge sulla famiglia del 2015 disciplina diversamente i diritti e gli obblighi dei genitori a seconda del caso che si tratti di uno spostamento temporaneo del figlio in un altro stato (ad esempio, per una gita giornaliera che non compromette i diritti dell'altro genitore) o di uno spostamento permanente del figlio in un altro stato al fine di un cambiamento di residenza permanente o temporanea.

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 20/11/2019